

**risoluzione n. 2/Df del 13 dicembre 2012 del Dipartimento delle Finanze**  
**I domande di rimborso IMU vanno inoltrate al Comune**

Per ottenere il rimborso Imu il contribuente deve presentare una sola istanza al comune, anche nel caso in cui abbia versato in eccesso sia la quota comunale e sia quella riservata allo Stato. Le regolazioni contabili tra Comune e Stato saranno eseguite seguendo istruzioni che saranno diramate

Nella risoluzione dopo aver più volte ribadito che l'Imu è un tributo comunale, vengono esaminate varie ipotesi di erroneo versamento dell'Imu, con tanto di esemplificazioni:

**a) Versamento allo Stato e al comune di un importo non dovuto.**

Se il contribuente vanta un credito nei confronti sia del comune e sia dello Stato per aver versato ad entrambi importi non dovuti, per ottenere il rimborso deve presentare un'unica istanza al comune che deve, naturalmente, verificare se la richiesta ha fondamento.

Detta soluzione è improntata su principi di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di tutela dell'affidamento e della buona fede, tutelati dallo statuto dei diritti dei contribuenti di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, che impediscono che il contribuente sia costretto a richiedere il rimborso di un tributo comunale a due soggetti diversi. Riguardo poi alla liquidazione al comune dell'eventuale rimborso della quota versata allo Stato la risoluzione non offre al momento alcuna soluzione ma, sembrando soprattutto rivolta a garantire la posizione del contribuente, rinvia ad istruzioni che saranno impartite in un momento successivo.

**b) Versamento allo Stato di una quota Imu dovuta al comune.**

Per ottenere il rimborso deve presentare un'istanza al comune per l'importo pari alla differenza tra la somma versata allo Stato e quella dovuta al comune. Spetta, poi, all'ente locale e allo Stato il compito di effettuare le relative regolazioni finanziarie. Naturalmente il contribuente seppure residua una somma da versare al comune, non dovrà effettuare alcun versamento al momento del saldo Imu fissato al 17 dicembre.

**c) Versamento allo Stato di un importo non dovuto**

Il contribuente ha erroneamente versato allo Stato una somma non dovuta e in occasione del pagamento del saldo Imu, pur tenendo conto di quanto versato allo Stato, debba pagare un determinato importo a favore del comune, dovrà presentare all'ente locale un'istanza nella quale deve evidenziare che il saldo è stato versato tenendo conto della somma erroneamente pagata allo Stato all'acconto di giugno. Anche in questo caso il compito di effettuare le relative regolazioni contabili spetta, all'ente locale e allo Stato.

**d) Versamento con erronea indicazione del codice tributo.**

Tale ipotesi può verificarsi quando il contribuente indica erroneamente il codice tributo relativo all'immobile assoggettato all'imposta; ciò determina, quindi, una diversa distribuzione dell'imposta tra Stato e comune. Nella risoluzione, oltre a ribadire che le relative regolazioni finanziarie dovranno essere eseguite dall'ente locale e dallo Stato, precisa che la correzione dei codici tributo non può essere richiesta all'Agenzia delle Entrate, in quanto l'Imu è un tributo comunale.

**e) Versamento con erronea indicazione del codice catastale da parte dell'intermediario.**

E' questo il caso in cui l'intermediario presso il quale è stato presentato il modello F24 (banca, Poste Italiane spa, agente della riscossione), riporta in maniera errata il codice catastale del comune dove è situato l'immobile, indicato dal contribuente nel modello F24. In questo caso, l'intermediario, su richiesta del contribuente, in base alle vigenti disposizioni, deve richiedere l'annullamento del modello F24 che contiene l'errore e rinviarlo con i dati corretti. Solo in tal modo la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate è in grado di sistemare la base informativa, trasmettere ai comuni interessati i dati degli annullamenti e delle operazioni corrette ed effettuare, infine, le relative regolazioni finanziarie. Nella risoluzione è rivolto alla fine un monito al contribuente che dovrà tenere informato il comune interessato dell'avvenuta operazione «nelle forme ritenute più idonee